

## CONVENZIONE QUADRO TRA

**LA LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA (LUMSA)**, con sede legale in Roma, 00193 – Via della Traspontina, 21, C.F. 02635620582, rappresentata dal Magnifico Rettore, nella persona del Prof. Giuseppe della Torre Del Tempio di Sanguinetto, nato a Roma il 27 agosto 1943, munito dei necessari poteri

**E**

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO**, con sede legale in Palermo, 90133 – Piazza Marina, 61, C.F. 80023730825, rappresentata dal Magnifico Rettore, nella persona del Prof. Roberto Lagalla, nato a Bari il 16 aprile 1955, munito dei necessari poteri

**VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

**VISTO** in particolare l’articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale <<*I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse*>>;

**VISTO** in particolare l’art. 23, comma 1 e comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;


**VISTO** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2004, n. 266;

**VISTO** il D.M. 22 settembre 2010, n. 17, recante disposizioni in relazione ai “Requisiti necessari dei corsi di studio”;

**VISTO** il D.M. 26 aprile 2011, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2011 n. 224;

**CONSIDERATO** che è interesse delle due Università concertare, strutturare e implementare forme di collaborazione sul piano scientifico-didattico, che consentano uno sviluppo delle rispettive attività didattiche;

**CONSIDERATO** l’alto valore scientifico e culturale di cui le due Università sono portatrici non soltanto sul territorio nazionale, fermo restando il pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale, scientifica e didattica;



## SI CONVIENE E SI STIPULA

### Articolo 1

Scopo del presente atto è quello di facilitare, per tutta la durata dell'accordo, il mantenimento e lo sviluppo di forme di intesa e di cooperazione sul piano scientifico, didattico e organizzativo tra la LUMSA e l'Università degli Studi di Palermo, mediante una commissione paritetica, costituita da due rappresentanti per ciascun Ateneo, nominati dagli stessi.

In sede di prima applicazione della presente convenzione, per l'Ateneo di Palermo si designano il Direttore Amministrativo, o suo delegato, e il Delegato del Rettore alla Didattica.

### Articolo 2

Nell'ambito degli scopi previsti dalla presente Convenzione gli Atenei si impegnano a valutare le richieste di nulla-osta dei Professori e ai Ricercatori di ruolo in regime di tempo pieno per l'affidamento di insegnamenti, in risposta ad un bando emanato da uno dei due Atenei. Il rilascio del nulla-osta da parte dell'Ateneo di appartenenza è subordinato all'effettivo svolgimento delle attività di didattica e di servizio agli studenti presso l'Ateneo di appartenenza, alla dichiarazione di disponibilità richiesta all'atto dell'attivazione dell'offerta formativa annuale e alle limitazioni imposte dai vigenti regolamenti di Ateneo e tenendo anche conto delle limitazioni derivanti dalle attività scientifiche nell'Ateneo di appartenenza.

### Articolo 3

L'articolazione della presente convenzione riflette ai fini operativi, le disposizioni, i regolamenti e le norme alla cui osservanza sono tenuti gli enti convenzionati, in particolare con riferimento ai decreti attuativi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

### Articolo 4

La presente convenzione verrà integrata da "specifici protocolli esecutivi" relativi al singolo accordo che potrà essere basato sulle disposizioni di cui all'art. 6, comma 11, della legge n. 240 del 2010. Gli specifici protocolli esecutivi saranno oggetto di approvazione degli Organi di Governo dei due Atenei previa istruzione ad opera della commissione di cui all'art.1 della presente Convenzione.

### Articolo 5

La presente convenzione ha durata annuale ed è rinnovabile fino a un massimo di cinque anni consecutivi.

### Articolo 6

La presente convenzione e gli specifici protocolli esecutivi non possono riguardare professori o ricercatori in regime di tempo definito o la cui presenza nell'organico dell'Università di appartenenza è indispensabile ai fini del possesso dei requisiti necessari di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e al D.M. 17/2010 e successive modifiche o integrazioni.



### Articolo 7

La LUMSA e l'Università degli Studi di Palermo convengono che la presente convenzione e gli specifici protocolli esecutivi possono essere risolti unilateralmente da ciascuna delle due università firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti necessari di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e che si intende autonomamente risolta nel caso di revoca, da parte del professore o ricercatore interessato, del proprio accordo a svolgere attività didattica e di ricerca presso ateneo diverso da quello di appartenenza ovvero nel caso in cui il professore o ricercatore interessato eserciti l'opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

In ogni caso il professore o il ricercatore è tenuto a portare a termine l'attività didattica e le relative prove di valutazione dell'anno accademico iniziato.

Per il periodo di durata della presente convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo professore o ricercatore né avviare procedure per la copertura delle attività poste a suo carico a seguito di dichiarazioni di disponibilità fornite dal Docente all'Università di appartenenza al momento della attivazione dell'offerta formativa annuale.

### Articolo 8


I due Rettori concordano di definire in via transattiva qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non si addivenga ad un accordo, il Foro competente è quello di Palermo.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li 24.07.2012

Il Rettore dell'Università degli Studi di Palermo

Prof. Roberto Lagalla



Il Rettore della Libera Università Maria SS. Assunta

Prof. Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di

Sanguinetto

